



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI*

*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

**Prot. n° 1584**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 ed all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.1883, in data 29 marzo 2013, con il quale la soc. Engine S.r.l., con sede in via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, ha ottenuto l’approvazione di un dispositivo documentatore fotografico delle infrazioni semaforiche e rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato “EnVES EVO MVD”;

CONSIDERATO che il voto n. 97/2012, reso nell’adunanza del 13 dicembre 2012, con il quale la V<sup>^</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva espresso parere favorevole all’approvazione del dispositivo “EnVES EVO MVD”, prescrivendo che per quanto riguardava la classificazione dei veicoli effettuata con il sensore laser fosse necessario un periodo di sperimentazione e demandava alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ogni valutazione relativa alla sperimentazione stessa;

VISTA la nota in data 12 marzo 2014 con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha chiesto l’estensione di approvazione del dispositivo “EnVES EVO MVD” ad una nuova versione denominata “EnVES EVO MVD 1309”, che si caratterizza per l’utilizzo di un nuovo sistema di elaborazione denominato “EnVES12”, in sostituzione del precedente denominato “EnVES 11-UL, e per l’utilizzo del sensore Laser, denominato CMP3, come classificatore di veicoli, limitatamente alla funzione di rilevamento dell’eccesso di velocità;

VISTO che per quanto attiene il classificatore Laser la soc. Engine S.r.l. ha prodotto i risultati di una sperimentazione, in ottemperanza a quanto richiesto dal voto 97/2012, effettuata con il supporto della Polizia Stradale della Sezione di Cosenza sulla SS106 Jonica tra le chilometriche 319+200 e 320+300 nel periodo 26 giugno-6 ottobre 2013;

CONSIDERATO che le risultanze della sperimentazione hanno evidenziato la capacità del laser Noptel CMP3 di classificare correttamente i veicoli;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell’apparato, essendo anzi migliorative;

## **D E C R E T A**

Art.1. E’ estesa l’approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni semaforiche denominato “EnVES EVO MVD”, prodotto dalla soc. Engine S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, alla versione denominata “EnVES EVO MVD 1309” che si caratterizza per l’utilizzo di un nuovo sistema di elaborazione denominato “EnVES12”, in sostituzione del precedente denominato “EnVES 11-UL, e per l’utilizzo del sensore Laser, denominato “CMP3”, come classificatore di veicoli limitatamente alla funzione di rilevamento dell’eccesso di velocità.

Non è ammesso l’uso congiunto del sistema per il rilievo contemporaneo delle infrazioni al passaggio con semaforo rosso e di superamento dei limiti massimi di velocità.

- Art.2. Restano valide le prescrizioni degli artt. 2,4 ,5,6,,7e 8 del decreto dirigenziale n. 1883, in data 29 marzo 2013.
- Art.3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione e al manuale operatore Server EnVES nella versione aggiornata e depositata presso questa Direzione.
- Art.4. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1883 del 29 marzo 2013 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

3/4/2014

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini)**

